

COME FARE PER | L'adempimento della settimana**ISEE 2024**

QUANDO	Dal 1° gennaio 2024
COSA	Nuovo modello di DSU
CHI	Soggetti che richiedono prestazioni socio-assistenziali
COME	Vedi infra
PERCHÉ	- Ministero del Lavoro e Ministero dell'Economia, Decreto direttoriale 13 dicembre 2023, n. 407 - INPS, Messaggio 18 dicembre 2023, n. 4536

1. L'adempimento in sintesi

Con decreto direttoriale del 13 dicembre 2023 del il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, è stato approvato il nuovo modello tipo della **dichiarazione sostitutiva unica** (DSU) e le **relative istruzioni** che sostituiscono, a partire dal **1° gennaio 2024**, i precedenti modelli ed istruzioni. Si segnala inoltre la novità prevista dalla legge di bilancio 2024, in vigore dal 1° gennaio 2024, secondo la quale, nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), sono esclusi, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato, nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato. Interessati sono titoli a breve termine Buoni ordinari del Tesoro (BOT) fino a 12 mesi ed i CTZ (Certificati del tesoro zero-coupon) di 24 mesi; i titoli a medio termine e lungo termine Buoni del tesoro poliennali (BTP), da 4 ad un massimo di 30 anni, con cedola fissa o variabile, i Certificati di credito del Tesoro (CCT), con cedole variabili semestrali, legate al tasso interbancario di riferimento.

2. Soggetti interessati

Il certificato ISEE è necessario per accedere a molte prestazioni agevolate (ad esempio assegno unico, assegno di inclusione dal 1° gennaio 2024 ec.). Per ottenerlo occorre presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ossia un documento che contiene tutte le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale relative al soggetto che presenta la dichiarazione ed alla situazione economica del nucleo familiare. Raccoglie informazioni sul nucleo familiare e su tutti i suoi componenti (rispettivamente, nel "Modello Base" - MB - e nei "Fogli Componente" - FC). Ogni DSU si compone di diversi moduli e quadri da compilare a seconda delle caratteristiche del nucleo e del tipo di prestazione che si intende richiedere. Nella gran parte delle situazioni, è sufficiente compilare il modello DSU mini (composto dei moduli MB.1 e FC.1).

3. Le tipologie di ISEE

Sono le seguenti:

A) ISEE Ordinario e Minorenni - L'ISEE, è lo strumento che permette di misurare la condizione economica delle famiglie in Italia. È un indicatore che tiene conto di reddito, patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche (numerosità e tipologia) di un nucleo familiare. È possibile ottenere l'attestazione ISEE ordinaria tramite la presentazione di una DSU mini;

B) ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi - Per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell'ISEE del nucleo familiare del minorenne;

C) ISEE Università - Per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato, ai sensi della disciplina vigente, il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza;

D) ISEE Socio-sanitario (escluso residenziale) e Corsi di Dottorato - Per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, ovvero di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio, è lasciata la facoltà di

scegliere un nucleo ristretto rispetto a quello ordinario (solo in caso di persone con disabilità maggiorenni). La stessa regola e modalità di calcolo si applica per chi frequenta i Corsi di Dottorato;

E) ISEE Sociosanitario-Residenziale - Tra le prestazioni socio-sanitarie alcune regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali (ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette);

F) ISEE Ordinario Corrente - Si tratta di un ISEE che tiene conto dei redditi e i trattamenti relativi agli ultimi dodici mesi quando si siano verificate rilevanti variazioni della situazione lavorativa e/o reddituale. In caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per il quale sia intervenuta la perdita, sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa i redditi e i trattamenti sono relativi ai soli ultimi due mesi da riportare all'intero anno.

4. Modalità di presentazione precompilata e Portale Unico ISEE

La legge di bilancio 2023 ha mirato a favorire la presentazione della DSU in modalità precompilata stabilendo che dal 1° luglio 2023 la modalità precompilata è la modalità di presentazione prioritaria (restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria: vedi infra). Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l'INPS ha previsto la semplificazione della presentazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) attraverso il progetto "ISEE Precompilato", istituendo un nuovo Portale Unico ISEE, che ha unificato le varie modalità di acquisizione dell'ISEE precompilato e non precompilato in un unico punto di accesso, sostituendo tutti i portali preesistenti.

5. Validità dell'ISEE nel 2024

Le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) sottoscritte **dal 1° gennaio 2024 sono valide fino al 31 dicembre 2024**. L'attestazione ISEE ha generalmente validità ufficiale fino al 31 gennaio dell'anno successivo la presentazione della DSU (quindi fino al 31 gennaio 2025 per DSU presentate nel 2024), ma le normative specifiche di ciascuna prestazione possono indicare scadenze diverse. Nel caso di variazione della situazione lavorativa di uno dei componenti o comunque variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare che incida per oltre il 25% rispetto alla precedente situazione reddituale individuata nell'ISEE è possibile calcolare un ISEE corrente (basato sui redditi degli ultimi 12 mesi o due mesi in determinati casi). Il decreto interministeriale 5 luglio 2021 ha tuttavia previsto la possibilità, a determinate condizioni, di aggiornare all'anno precedente il patrimonio riportato nella DSU ordinaria, che invece fa riferimento al secondo anno precedente. Più in particolare, a decorrere dal 1° aprile di ciascun anno ed in presenza di un ISEE in corso di validità, l'ISEE corrente può essere presentato anche nel caso in cui l'indicatore della situazione patrimoniale calcolato prendendo a riferimento l'anno precedente a quello di presentazione della DSU differisca per più del 20% rispetto al medesimo indicatore calcolato in via ordinaria. In tale ipotesi, è possibile effettuare l'aggiornamento del solo dato patrimoniale, fermi restando l'indicatore della situazione reddituale e la scala di equivalenza, sostituendo all'indicatore della situazione patrimoniale, calcolato in via ordinaria, il medesimo indicatore calcolato prendendo a riferimento l'anno precedente a quello di presentazione della DSU. Nel caso in cui siano aggiornati solo i redditi l'ISEE corrente ha validità di sei mesi dalla data di presentazione della DSU, a meno di variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, in tal caso deve essere aggiornato entro due mesi. Nell'ipotesi in cui siano aggiornati solo i patrimoni l'ISEE corrente ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione della DSU corrente. Nel caso in cui siano aggiornati i patrimoni e i redditi l'ISEE corrente ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione della DSU corrente, a meno di variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, in tal caso deve essere aggiornato entro due mesi. Dal 1° gennaio al 31 marzo di ciascun anno è possibile aggiornare ai fini dell'ISEE corrente unicamente i redditi e non i patrimoni, mentre dal 1° aprile di ciascun anno è invece possibile aggiornare solo i patrimoni, solo i redditi ovvero, contestualmente, i patrimoni e i redditi.

6. Come fare per

Oltre alla modalità precompilata (vedi supra), è sempre possibile richiedere l'attestazione ISEE nelle modalità ordinarie. La DSU si presenta all'Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, al Comune, ad un centro di assistenza fiscale (CAF) oppure alla sede INPS competente per territorio. Sul sito di quest'ultimo è anche possibile simulare in tempo reale il calcolo dell'ISEE.

Una volta presentata la DSU, il dichiarante riceve una ricevuta di avvenuta presentazione da parte dell'ente acquirente ma non riceve l'ISEE calcolato. Solo successivamente l'INPS procede al calcolo del relativo ISEE rendendo disponibile la relativa attestazione entro il decimo giorno lavorativo successivo alla sua presentazione, nell'area servizi del suo portale web, tramite PEC o presso le sedi territoriali competenti. Può essere anche reperita presso l'Ente al quale è stata presentata la DSU e qualsiasi componente del nucleo familiare può richiederla. Dopo 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU il dichiarante che non abbia ricevuto l'attestazione o abbia rilevato inesattezze, può, compilando il modulo integrativo, autodichiarare i dati per il calcolo dell'ISEE ed ottenere un'attestazione provvisoria.

A cura di Antonio Carlo Scacco

In agenda

Gennaio

LUN

1

Conguaglio fine anno

- ☐ Operazioni di conguaglio fiscale tra le ritenute operate sui compensi soggetti a IRPEF e l'imposta effettivamente dovuta e in relazione alle detrazioni d'imposta per il 2023 Operazioni di conguaglio contributivo in relazione alle retribuzioni corrisposte nel corso del 2023

CHI

Generalità dei sostituti di imposta

COME

Nella busta paga del mese di gennaio

PERCHÉ

DPR 29.9.1973, n. 600 - art. 23
INPS CIR 31.12.2022, n. 139

ISEE 2024

L'adempimento della settimana

- ☐ Modello di dichiarazione sostitutiva unica (DSU)

CHI

Soggetti che richiedono prestazioni socio-assistenziali

COME

-

PERCHÉ

DECR Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
13.12.2023, n. 407 - art. 1
INPS MSG 18.12.2023, n. 4536

Lavoratori subordinati del settore giornalistico

- ☐ Nuove regole assicurative INAIL per i lavoratori subordinati del settore giornalistico

CHI

Giornalisti professionisti pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica

COME

-

PERCHÉ

L 30.12.2021, n. 234 - art. 1
INAIL CIR 6.12.2023, n. 53

MER

3

Libretto famiglia

- ☐ Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente

CHI

Utilizzatori libretto famiglia

COME

INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center

PERCHÉ

L 21.6.2017, n. 96 - art. 1
DL 24.4.2017, n. 50 - art. 54 bis
INPS CIR 5.7.2017, n. 107

MER

10

Contributi lavoro domestico

- ☐ Versamento dei contributi dovuti per i lavoratori domestici in relazione al trimestre precedente

CHI

Datori di lavoro domestico

COME

INPS in via telematica o tramite contact center oppure a mezzo intermediari

PERCHÉDPR 31.12.1971, n. 1403
- art. 8
INPS CIR 2.2.2023, n. 13**Contributi terziario**

- ☐ Versamento dei contributi a favore dei Fondi di previdenza integrativa e assistenziale per i dirigenti in relazione al trimestre precedente

CHI

Aziende commercio trasporto e spedizione

COME

FPDAC (Fondo M. Negri) FASDAC (Fondo M. Besusso) Associazione Pastore Con pagamento PIA tramite Banca naz. lavoro

PERCHÉAccordo di Rinnovo
21.7.2016

VEN

12

Conguaglio fiscale

- ☐ Scade il termine entro cui comunicare altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti da sostituti di imposta e non nel corso del 2023

CHI

Generalità dei lavoratori

COME

Al sostituto di imposta al fine delle operazioni di conguaglio di fine anno

PERCHÉDPR 29.9.1973, n. 600 -
art. 23

MAR

16

Contributi giornalisti autonomi

- ☐ Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione

CHI

Aziende editrici quotidiani imprese radiotelevisive

COMEINPGI gestione separata con modello F24
Accise**PERCHÉ**INPGI CIR 10.3.2009, n. 5
INPGI CIR 30.1.2023, n. 1**Prepensionamento**

- ☐ Versamento della provvista mensile del trattamento di prepensionamento dei lavoratori a cui manchino pochi anni per andare in pensione

CHI

Datori di lavoro con lavoratori in esodo e Fondi di solidarietà

COME

INPS Tramite bonifico bancario

PERCHÉL 28.6.2012, n. 92 - art. 4
INPS CIR 1.8.2013, n. 119
INPS MSG 20.7.2020, n. 2873**Versamento imposte e contributi**

- ☐ Versamento unificato relativo a: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; - contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS dai datori di lavoro compresi quelli derivanti dal conguaglio di fine anno operato a dicembre 2023; - contributi dovuti dai committenti alla gestione separata INPS per le collaborazioni; - contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo all'INPS gestione ex Enpals; - rata mensile dei contributi dovuti dai pescatori autonomi; - quarta rata della contribuzione atipica dovuta nei confronti dei dirigenti ex Inpdai- contributi sui compensi ai lavoratori autonomi occasionali - quarta rata dei contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi; addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; - liquidazione periodica IVA mensile e del 4° trimestre 2023

CHI

Generalità dei contribuenti

COME

Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite: - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline - con remote banking) - tramite intermediari abilitati Entratel Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite: - Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure - Uffici postali abilitati - concessionario della riscossione mediante modello F24. Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati.

PERCHÉ

DLgs 9.7.1997, n. 241 - art. 18
DLgs 9.7.1997, n. 241 - art. 19
DLgs 9.7.1997, n. 241 - art. 23
DLgs 9.7.1997, n. 241 - art. 24
DLgs 9.7.1997, n. 241 - art. 25
DLgs 23.3.1998, n. 56 - art. 1
INPS CIR 8.4.1998, n. 79
INPS CIR 18.12.1998, n. 259
DLgs 9.7.1997, n. 241 - art. 17
DL 4.7.2006, n. 223 - art. 37
L 4.8.2006, n. 248 - art. 1
PRV Agenzia delle Entrate 23.10.2007 - art. 1

SAB

20

Comunicazioni obbligatorie marittimi

- ☐ Obbligo di comunicare l'assunzione e la cessazione del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati

CHI

Armatori e società di armamento

COME

Servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare

PERCHÉ

DM Ministero del Lavoro e Previdenza sociale 31.3.2008 - art. 1
DL 25.6.2008, n. 112 - art. 40
Min. Lavoro Sal. e Pol. Sociali Nota 28.7.2008
L 6.8.2008, n. 133 - art. 1

Comunicazioni obbligatorie P.A.

- ☐ Consegna di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero consegna della copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute nel mese precedente

CHI

Amministrazioni pubbliche

COME

Al lavoratore

PERCHÉ

L 4.11.2010, n. 183 - art. 5

Comunicazioni obbligatorie somministrati

- ☐ Comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati

CHI

Agenzie di somministrazione

COME

In via telematica al Centro per l'impiego competente a mezzo modello UnificatoSomm

PERCHÉ

DLgs 21.4.2000, n. 181 - art. 4 bis
Min. Lavoro Nota 21.12.2007, n. 8371
DM Ministero del Lavoro e Previdenza sociale 30.10.2007 - art. 1

Contributi Previndai (slitta a lunedì 22 gennaio 2024)

- ☐ Versamento dei contributi dovuti sulla retribuzione corrisposta ai dirigenti iscritti al Previndai, nel trimestre precedente

CHI

Imprese industriali

COME

Previndai mediante bonifico bancario (mod. 053) e denuncia in via telematica (mod. 050)

PERCHÉ

PREVINDAI CIR 1.7.2003, n. 24
PREVINDAI CIR 12.4.2010, n. 33
CCNL 3.10.1989
CCNL 25.11.2009

Piattaforme digitali

- ☐ Comunicazione dei rapporti autonomi instaurati, con l'intermediazione di piattaforma digitale nel mese precedente

CHI

Generalità committenti

COME

In via telematica tramite il sito servizi.lavoro.gov.it, con il mod. UNI-piattaforme

PERCHÉ

L 28.11.1996, n. 608 - art. 1
DL 1.10.1996, n. 510 - art. 9 bis
DM Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23.2.2022, n. 31 - art. 1

MER

24

Ritenute appalti

- ☐ Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente oppure, se esentate, copia del certificato di regolarità fiscale

CHI

Generalità appaltatori e subappaltatori di appalti superiori a 200.000 euro annui

COME

Al committente o appaltatore (in caso di subappalto) mediante invio delle deleghe del mod. F24, con l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'appalto, la misura delle retribuzioni corrisposte e il dettaglio delle ritenute operate

PERCHÉ

DL 26.10.2019, n. 124 - art. 4
Agenzia Entrate RIS 23.12.2019, n. 108
L 19.12.2019, n. 157 - art. 1

GIO

25

Contributi Enpaia

- ☐ Presentazione delle denunce contributive degli impiegati occupati in relazione al mese precedente

CHI

Datori di lavoro agricoli

COME

ENPAIA unicamente a mezzo Mav bancario
pagabile presso qualsiasi banca

PERCHÉ

L 29.11.1962, n. 1655 -
art. 1
ENPAIA CIR 22.12.2008, n.
2
ENPAIA CIR 21.10.2010, n.
2

MAR

30

Contributi agricoli

- ☐ Denuncia annuale per il 2023 della composizione del nucleo familiare, l'estensione dei terreni, delle colture e allevamenti

CHI

Concedenti di terreni a compartecipazione
familiare e a piccola colonia

COME

INPS mediante dichiarazione resa in via
telematica

PERCHÉ

DLgs 11.8.1993, n. 375 -
art. 6

MER

31

Cassa integrazione

- ☐ Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, in relazione ai periodi integrati nel mese di novembre 2023

CHI

Generalità datori di lavoro

COME

INPS in via telematica

PERCHÉ

DLgs 14.9.2015, n. 148 -
art. 7
Min. Lavoro e Pol. sociali
CIR 3.1.2022, n. 1
INPS CIR 1.2.2022, n. 18

Cassa integrazione

- ☐ Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente

CHI

Generalità datori di lavoro

COME

INPS in via telematica

PERCHÉ

DLgs 14.9.2015, n. 148 -
art. 15
DLgs 24.9.2016, n. 185 -
art. 2

Disabili

- ☐ Invio del prospetto informativo sul riepilogo degli obblighi di assunzione dei disabili in forza al 31 dicembre dell'anno precedente in caso di variazione dell'obbligo occupazionale

CHI

Generalità datori di lavoro con almeno 15
dipendenti

COME

Servizio della provincia competente in via
telematica

PERCHÉ

L 12.3.1999, n. 68 - art. 1
Min. Lavoro e Pol. sociali
Nota 12.12.2013
DECR Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
17.9.2013, n. 345 - art. 1

Infortuni domestici

- ☐ Versamento del premio assicurativo per il 2024

CHI

Persone soggette alla assicurazione contro gli infortuni domestici

COME

INAIL in via telematica tramite sistema PagoPa, cioè sul sito dell'Inail tramite il link PagoPA, sul sito di Poste italiane spa, delle banche e di altri prestatori di servizi abilitati

PERCHÉ

DM Ministero del Lavoro e Previdenza sociale 15.9.2000 - art. 1
L 30.12.2018, n. 145 - art. 1
INAIL CIR 30.12.2019, n. 37

Libro unico lavoro

- ☐ Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente

CHI

Datori di lavoro committenti e soggetti intermediari tenutari

COME

Mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione

PERCHÉ

DL 25.6.2008, n. 112 - art. 39
DM Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9.7.2008 - art. 1
Min. Lavoro Sal. e Pol. Sociali CIR 21.8.2008, n. 20
L 6.8.2008, n. 133 - art. 1
INAIL Nota 9.12.2008
DL 6.12.2011, n. 201 - art. 40
L 22.12.2011, n. 214 - art. 1

Provvigioni contratto agenzia

- ☐ Invio del conto provvigioni e liquidazione agli agenti e rappresentanti delle provvigioni del trimestre precedente

CHI

Aziende industriali commerciali e artigianali

COME

Ad agenti e rappresentanti

PERCHÉ

CC 1.1.1900 - art. 1749

Somministrazione

- ☐ Comunicazione dei lavoratori somministrati per contratti conclusi nel 2023

CHI

Imprese utilizzatrici di lavoratori somministrati

COME

Alle Rsa o in mancanza alle organizzazioni sindacali territoriali con raccomandata AR, a mano o tramite PEC

PERCHÉ

Min. Lavoro e Pol. sociali Nota 3.7.2012
DLgs 15.6.2015, n. 81 - art. 36

Sportivi dilettanti

- ☐ Comunicazione delle modifiche dell'ente sportivo intervenute nel 2023

CHI

Enti sportivi dilettantistici

COME

Registro nazionale attività sportive dilettantistiche in via telematica all'indirizzo <https://registro.sportosalute.eu>

PERCHÉ

DLgs 28.2.2021, n. 39 - art. 6
DECR Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport 27.3.2023 - all.

Uniemens

- ☐ Presentazione del flusso dei dati relativi alla retribuzione e alla contribuzione del mese precedente

CHI

Datori di lavoro e consulenti intermediari

COME

INPS a mezzo del Flusso Uniemens individuale in via telematica

PERCHÉ

INPS MSG 25.5.2009, n. 11903

COME FARE PER | L'adempimento contrattuale**CCNL Grafici Editoria Industria (codice Cnel G011), siglata l'ipotesi di accordo di rinnovo**

QUANDO	Dal 1° gennaio 2024 (una tantum) (previdenza complementare)
COSA	Novità economiche e normative
CHI	Aziende che applicano il CCNL Grafici, editoriali (industria)
COME	Vedi infra
PERCHÉ	Ipotesi di Accordo di rinnovo 19 dicembre 2023

1. L'adempimento in sintesi

Il **19 dicembre 2023** è stata sottoscritta l'ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL "per i dipendenti delle aziende grafiche, editoriali, digitali ed affini" (è la nuova dizione dell'intestazione del contratto collettivo) del settore Industria. L'ipotesi di Accordo rinnova il CCNL scaduto il 31 dicembre 2022 e si applica dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. Si segnalano novità sotto il profilo economico e normativo. Sotto il primo aspetto viene garantita la tutela del potere di acquisto dei salari con la previsione di aumenti medi pari a 270 euro lordi, di cui 252 euro distribuiti sui minimi tabellari e 18 euro sul welfare (Byblos e Salute Sempre). Sotto il profilo normativo si segnala una nuova attenzione al settore digitale/multimediale, con la previsione di nuovi profili professionali dedicati al digitale (peraltro già presenti nelle aziende del settore) e la costituzione dell'EBP (Ente Bilaterale Permanente), cui saranno affidati compiti di monitoraggio dell'evoluzione professionale e degli effetti delle nuove tecnologie (ivi compresa l'intelligenza artificiale).

2. Soggetti interessati

Sono le aziende che applicano il CCNL Grafici, editoriali (industria) e l'ipotesi di Accordo di rinnovo siglata il **19 dicembre 2023** tra:

- ASSOGRAFICI; Associazione nazionale italiana industrie grafiche cartotecniche e trasformatrici;
 - AIE, Associazione italiana editori;
 - ANES, Associazione nazionale editoria di settore.
- e
- SLC - CGIL, Sindacato Lavoratori Comunicazione;
 - FISTel - CISL, Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni;
 - UILCOM - UIL, Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione.

3. Novità economiche

E' previsto un incremento dei minimi tabellari (T.E.M., Trattamento Economico Minimo) a partire dal mese di marzo 2024. Le altre componenti del TEM (ex indennità di contingenza e EDR) restano invariate. L'incremento si riferisce al livello B3 (Grafici) e 2° (Editoriali), quindi dovrà essere riparametrato per gli altri profili.

Decorrenza Incremento T.E.M.

Decorrenza	Incremento T.E.M.
mar-24	90,00
ott-24	30,00
mag-25	30,00
ott-25	50,00
lug-26	52,00

Una tantum

E' prevista l'erogazione, ai lavoratori in forza alla data del 19 dicembre 2023, di un importo a titolo di una tantum pari ad euro 200,00. L'importo dovrà essere parametrato al periodo di servizio prestato a partire dal 1° gennaio 2023 e dovrà essere proporzionalmente ridotto solo nelle ipotesi di aspettativa, assenza facoltativa, CIG/FIS e cassa in deroga a zero ore.

La prima tranche dell'importo, pari ad euro 100,00, dovrà essere corrisposta con la retribuzione di gennaio 2024, la seconda e ultima con la retribuzione di gennaio 2025.

4. Novità normativa

Di seguito una rassegna delle principali:

A) Causali contratto a tempo determinato

Al fine di rispondere alle esigenze dettate dall'approvazione del **decreto legge 48/2023** (c.d. Lavoro) in materia di contratti a tempo determinato, l'ipotesi di Accordo prevede la possibilità di prorogare oltre i 12 mesi il contratto a termine in presenza delle seguenti causali:

- incremento dell'attività economica dell'impresa;
- partenza di nuove attività, sviluppo e lancio di nuovi prodotti;
- investimenti nei processi produttivi che abbiano l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale dei processi medesimi;
- realizzazione di percorsi formativi, anche on the job, legati a processi di innovazione aziendale e/o riorganizzazione;
- progettazione e realizzazione di nuovi titoli o di collane editoriali e/o di nuove linee editoriali;
- progettazione e realizzazione di nuove testate periodiche, anche digitali;
- progettazione e realizzazione di prodotti editoriali innovativi o di grande complessità tali da richiedere significativi sforzi organizzativi e l'acquisizione di professionalità specializzate;
- attività redazionale resa necessaria da modifiche normative/ amministrative che interessino, per esempio, la definizione o il cambiamento di programmi scolastici/ formativi o di altre indicazioni istituzionali.
- potenziamento tecniche e competenze in ambito digitale.

Attenzione: l'Accordo definisce la soluzione adottata non esaustiva (quindi passibile di integrazioni).

B) Nuovi profili professionali nell'ambito digital

Si segnala l'introduzione di numerosi nuovi profili professionali nel settore digitale. Ad esempio l'AI Manager (Artificial Intelligence Manager) che avrà il compito di sviluppare ed implementare sistemi di intelligenza artificiale e machine learning, oppure il Sustainability Manager, che avrà il compito di integrare il concetto di sostenibilità trasferendo i temi ambientali e sociali all'interno del business (per un esame particolareggiato della nozione di "sostenibilità" si rimanda alla Circolare 24 "La Leadership sostenibile", 18 ottobre 2023), ovvero il Social Media Manager, che imposta e gestisce i profili e/o le pagine social, studia i target di riferimento, cura l'engagement della community e monitora i trend social.

C) Istituzione dell'Organismo Bilaterale Permanente (OBP)

L'ipotesi di Accordo, tenuto conto della continua evoluzione dei modelli organizzativi e dell'importanza di aggiornare continuamente i profili professionali presenti nel contratto, prevede l'istituzione del nuovo Organismo Bilaterale Permanente (OBP) entro il 31 marzo 2024. Tale organismo dovrà garantire, con cadenza almeno annuale, l'aggiornamento continuo dei profili professionali presenti nel contratto, con particolare attenzione ai nuovi profili digitali e monitorare l'evoluzione delle tecnologie/strumenti di innovazione, particolarmente con riferimento all'Intelligenza artificiale.

D) Aumento del contributo al Fondo Byblos ed al Fondo Salute Sempre

Dal 1° gennaio 2024 aumenta il contributo dovuto al Fondo Byblos a carico azienda allo 0,2%. Il Fondo Byblos è un Fondo Pensione negoziale con l'obiettivo di costruire una pensione complementare per i suoi aderenti, in modo da assicurarli una integrazione alla pensione obbligatoria nel momento in cui cesseranno la loro attività lavorativa.

Dalla stessa data il contributo al Fondo di assistenza sanitaria integrativa Salute Sempre passa ad euro 13,00 mensili. Le aziende che omettano il relativo contributo dovranno alternativamente:

- erogare al lavoratore una quota di retribuzione mensile pari a 25 euro lordi per dodici mensilità con incidenza sul trattamento di fine rapporto;
- assicurare ai lavoratori prestazioni sanitarie complessivamente equivalenti a quelle garantite dal Fondo Salute Sempre con oneri a totale carico delle aziende.

E) Cessione ferie /permessi e riduzioni di orario. Il Conto individuale del tempo.

Si prevede la possibilità per i lavoratori di cedere volontariamente a titolo gratuito una quota di ferie (residue dell'anno precedente se eccedenti le quattro settimane e/o parte eccedente le quattro settimane dell'anno corrente) e una quota di rol/ex festività/permessi retribuiti in favore di propri colleghi per motivi di solidarietà. Oltre ai casi previsti dalla legge, tale possibilità sarà consentita ai dipendenti che abbiano la necessità di assistere famigliari sofferenti di patologie cronico-degenerative ingratescenti riguardanti il coniuge, i figlio i genitori del lavoratore o della lavoratrice nonché a favore di dipendenti vittime di violenze di genere. Sarà inoltre consentito, compatibilmente con le esigenze aziendali, adottare a parità di salario eventuali modelli di riduzione di orario. E' inoltre prevista l'istituzione di un "Conto individuale del Tempo" che permetta ai lavoratori di accantonare su un conto individuale ore da utilizzare in caso di necessità, da adottare a livello aziendale, previo accordo con la RSU/OO.SS. territoriali.

F) Cessione/Trasferimento di aziende: CCNL applicabile

Di particolare interesse la previsione secondo cui nel caso in cui l'azienda che applica il CCNL Grafici Editori preveda il passaggio all'applicazione di altro contratto (ad esempio per trasferimento di azienda), dovrà trasmettere alle rispettive RSU/RSA, una informativa con le motivazioni di tale necessità e le conseguenze. La procedura deve essere attivata 30 giorni prima che l'atto sia perfezionato o la proposta diventi vincolante. Le OO.SS, entro 7 giorni, devono richiedere l'esame congiunto da completare entro 30 giorni dall'attivazione della procedura. La riunione formerà oggetto di specifico confronto con conseguente verbale dove ciascuna delle parti dovrà esprimere le proprie valutazioni.

A cura di Antonio Carlo Scacco

Scadenze contrattuali

Gennaio

LUN

1

Abbigliamento (industria)

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA

- ☐ L'Elemento di Garanzia Retributiva, pari a 300 euro lordi puguale per tutti i lavoratori, va erogato con la retribuzione dei mesi di gennaio di ogni anno ai lavoratori in forza il 1° gennaio di ogni anno ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell'anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell'E.G.R. di quanto individualmente erogato.

CCNL 31.1.2022 - Art 12 - La contrattazione aziendale

Aeroporti (trasporto aereo)

CONTRIBUTI SINDACALI

- ☐ A far data dall'1.1.2024, le imprese provvederanno alla trattenuta del contributo associativo sindacale in favore delle Organizzazioni firmatarie il presente C.C.N.L. nella misura dell'1% della paga base e contingenza contrattualmente applicata e per 14 mensilità, in forza della delega rilasciata dal lavoratore; l'indicazione delle modalità di versamento a cui l'impresa dovrà attenersi saranno comunicate dalle rispettive Federazioni firmatarie il presente C.C.N.L.. In ottemperanza a quanto definito nel c.d. Gdpr, in caso di disdetta da parte del lavoratore - lo stesso - dovrà dare comunicazione anche alla Organizzazione Sindacale interessata

Accordo di Rinnovo 25.10.2023 - Art - Disposizioni finali

Aeroporti (trasporto aereo)

MINIMI RETRIBUTIVI

- ☐ Nuovi minimi dal 1° gennaio 2024.

Accordo di Rinnovo 25.10.2023 - Art - H15. Parte economica dall'1.7.2017 al 30.6.2026 e Stipendi minimi Handlers - Tabella Retributiva - Periodo da 01.01.2024

Aeroporti (trasporto aereo)

MINIMI RETRIBUTIVI, RETRIBUZIONE

- ☐ L'indennità giornaliera è incrementata d all'1.1.2024 di euro 0,93 per il personale turnista ed euro 0,83 per il personale non turnista.

Accordo di Rinnovo 25.10.2023 - Art - H19. Indennità giornaliera

Aeroporti (trasporto aereo)

UNA TANTUM

- ☐ Per compensare il mancato rinnovo della parte economica nel periodo di riferimento, le Aziende si impegnano ad erogare a tutti i lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato alla firma del presente Accordo - a condizione che il rapporto permanga sino alla data di erogazione - un importo economico una tantum pari a euro 500/00 lordi o, in alternativa, a scelta del lavoratore manifestata per iscritto all'azienda, un importo a titolo di welfare aziendale pari a euro 650 lordi. Ove il lavoratore opti per l'una tantum, l'importo sarà corrisposto nel mese di Dicembre 2023, ove opti invece per il welfare aziendale, l'importo di euro 650,00 lordi potrà essere fruito nell'anno 2024.

Accordo di Rinnovo 25.10.2023 - Art - H15. Parte economica dall'1.7.2017 al 30.6.2026 e Stipendi minimi

Agricoltura (contoterzismo)

PREMIO ANNUALE

- ☐ Può essere liquidato mese per mese o in cifra unica nel mese di settembre il premio annuo collegato alla continuità professionale del lavoratore presso la stessa azienda. L'importo è pari a euro 150 al raggiungimento dei 10 anni di anzianità, a euro 180 al raggiungimento dei 15 anni di anzianità.

CCNL 10.5.2018 - Art 20 - Premio di continuità professionale

Allevatori e consorzi zootecnici

MINIMI RETRIBUTIVI

- ☐ Nuovi importi dal 1° gennaio 2024.

Accordo di Rinnovo 14.11.2023 - Art 16 - Retribuzione
Tabella Retributiva - Periodo da 01.01.2024**Assicurazioni (amministrativi e produzione)**

ASSEGNO AD PERSONAM

- ☐ Nuovi importi dell'Assegno annuo ad personam contrattuale di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato 7 al C.C.N.L. 29.10.1987.

Accordo di Rinnovo 16.11.2022 - All 3 - C) - Assegno annuo ad personam contrattuale di cui ai punti 2 3 dell'allegato 7 al C.C.N.L. 29.10.1987

Assicurazioni (amministrativi e produzione)

INDENNITÀ DI CARICA

- ☐ Nuovo trattamento economico del personale amministrativo con riguardo a Indennità economica per funzionari (ex indennità di carica).

Accordo di Rinnovo 16.11.2022 - All 2 - C) - Trattamento economico del personale amministrativo - Indennità economica per funzionari (ex indennità di carica) - personale già in forza alla data del 18.12.1999

Accordo di Rinnovo 16.11.2022 - All 2 - D) - Trattamento economico del personale amministrativo - Indennità economica per funzionari (ex indennità di carica) - personale assunto a partire dal 18.12.1999

Assicurazioni (amministrativi e produzione)

MINIMI RETRIBUTIVI

- ☐ Nuove tabelle stipendiali complessive per il personale Contact Center Operations (ex Call Center Sezione Prima) con decorrenza dall'1.1.2024.

Accordo di Rinnovo 16.11.2022 - All 4 - A) - Trattamento economico del personale di cui alla Disciplina Speciale, Parte Prima - Sezione Terza e alla Disciplina Speciale Parte Terza

Assicurazioni (amministrativi e produzione)

MINIMI RETRIBUTIVI

☐ Nuovi minimi dal 1° gennaio 2024.

Accordo di Rinnovo 16.11.2022 - All 2 - A) - Trattamento economico del personale amministrativo - Tabelle stipendiali per il personale amministrativo già in forza alla data del 18.12.1999

Accordo di Rinnovo 16.11.2022 - All 2 - B) - Trattamento economico del personale amministrativo - Tabelle stipendiali per il personale amministrativo assunto a partire dal 18.12.1999

Accordo di Rinnovo 16.11.2022 - All 3 - A) - Trattamento economico del personale addetto all'Organizzazione produttiva ed alla Produzione

Tabella Retributiva - Periodo da 01.01.2024

Assicurazioni (amministrativi e produzione)

TERZO ELEMENTO RETRIBUTIVO

☐ Nuovi importi del Terzo Elemento per il solo personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione in servizio alla data di stipula del C.C.N.L. 29.10.1937.

Accordo di Rinnovo 16.11.2022 - All 3 - B) - Terzo Elemento per il solo personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione in servizio alla data di stipula del C.C.N.L. 29.10.1987

Assicurazioni (società di assistenza)

MINIMI RETRIBUTIVI

☐ Nuovi importi dal 1° gennaio 2024.

Accordo di Rinnovo 16.11.2022 - Una tantum, Welfare, Minimi tabellari

Tabella Retributiva - Periodo da 01.01.2024

Autorimesse e noleggio automezzi

MINIMI RETRIBUTIVI

☐ Nuovi importi dal 1° gennaio 2024.

Accordo di Rinnovo 15.12.2022 - Tabella n. 1

Tabella Retributiva - Periodo da 01.01.2024

Autoscuole

RETRIBUZIONE

☐ Con la busta paga del mese di marzo 2023 sono adeguati i minimi tabellari dei dipendenti. Gli incrementi decorrono da febbraio 2022 e settembre 2021.

CCNL 28.2.2023 - Art 51 - Servizi in favore dei dipendenti (flexible benefits)

Autostrade e trafori (concessionari)

CONTRATTO A TEMPO PARZIALE

☐ Modifiche alla disciplina del Contratto a tempo parziale.

Accordo di Rinnovo 18.7.2023 - Art 3 - Assunzione a tempo parziale

Autostrade e trafori (concessionari)

ELEMENTO DIFFERENZIATO DALLA RETRIBUZIONE

- ☐ Con la retribuzione del mese di dicembre 2021 viene istituito un importo differenziato della retribuzione (I.D.R. 2021) del valore di cui alla tabella sotto riportata. Detto importo viene erogato esclusivamente per 14 mensilità e non ha riflessi su alcun istituto contrattuale e di legge, ivi compreso il T.F.R. Con decorrenza 1.1.2024, l'importo complessivo è aumentato di euro 10,00 con riferimento al livello C; a partire dalla medesima data, l'importo complessivo è considerato utile ai fini del T.f.r., ferma rimanendo l'esclusione dei riflessi sugli altri istituti contrattuali e di legge.

Accordo di Rinnovo 18.7.2023 - Importo differenziato della retribuzione (I.D.R. 2021)

Autostrade e trafori (concessionari)

MATERNITÀ

- ☐ A decorrere dall'1.1.2024, in occasione della nascita di un figlio o dall'ingresso di un minore in famiglia o in Italia in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale, il dipendente potrà usufruire di ulteriori 2 giornate di permesso retribuito per paternità, da utilizzare, anche in via non continuativa, entro il quinto mese dall'evento.

Accordo di Rinnovo 18.7.2023 - Art 15 - Permessi

Autostrade e trafori (concessionari)

MINIMI RETRIBUTIVI

- ☐ Nuovi importi dal 1° gennaio 2024.

Accordo di Rinnovo 18.7.2023 - All - Allegato A

Autostrade e trafori (concessionari)

RETRIBUZIONE

- ☐ Le Parti convengono di assegnare alla contrattazione di secondo livello l'importo di euro 30 per dodici mensilità in favore di ciascun lavoratore in forza a tempo indeterminato per l'anno 2024 ed euro 30 per dodici mensilità per l'anno 2025, da destinare a forme di welfare ai sensi delle normative di legge vigenti. Conseguentemente le Parti al secondo livello dovranno congiuntamente individuare le modalità ritenute più attinenti alla singola realtà aziendale. In caso di mancata definizione la somma dovrà essere versata al Fondo di Previdenza Complementare di riferimento.

Accordo di Rinnovo 18.7.2023 - Aumenti economici - welfare

Cartai (industria)

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

- ☐ A decorrere da gennaio 2022 viene istituito un contributo di assistenza contrattuale. Le aziende del settore cartotecnico sono tenute all'iscrizione a decorrere da gennaio 2022. Per il pagamento della quota: le aziende fino ai 15 dipendenti verseranno un contributo nella misura dello 0,05% della retribuzione annua lorda per l'anno 2023 e 0,10% a regime, dal 2024; le aziende sopra i 15 dipendenti verseranno lo 0,10% della retribuzione annua lorda a decorrere da gennaio 2023. Al contributo non sono tenute le aziende cartarie e del converting del tissue.

Accordo di Rinnovo 28.7.2021 - Art - Enipg

Cartai (industria)

MINIMI RETRIBUTIVI

- ☐ Nuovi importi dal 1° gennaio 2024.

Accordo di Rinnovo 28.7.2021 - Art 100 - Elemento di Modernizzazione Contrattuale
 Accordo di Rinnovo 28.7.2021 - Tabella minimi di stipendio
 Tabella Retributiva - Periodo da 01.01.2024

Cemento, calce (industria)

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

- ☐ Dall'1.1.2024 la contribuzione a carico dell'azienda per ogni dipendente è elevata da 13,00 a 15,00 euro mensili.

Accordo di Rinnovo 15.3.2022 - Art 61 - Benessere organizzativo - Previdenza Complementare - Assistenza Sanitaria Integrativa - Banca Ore solidale

Cemento, calce (industria)

RETRIBUZIONE

- ☐ Il lavoro eseguito di domenica a norma di legge, e/o nelle ore notturne comprese in regolari turni periodici, non gode delle corrispondenti percentuali di maggiorazione previste dall'art. 71 (Lavoro straordinario, festivo e notturno). Ai lavoratori che lavorano in detti turni periodici, sarà applicata sulla retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, E.D.R., eventuali aumenti periodici di anzianità) una maggiorazione del 40 per cento per le ore lavorate di notte; 41 per cento per le ore lavorate di notte a decorrere dall'1.1.2016; 42 per cento per le ore lavorate di notte a decorrere dall'1.1.2017; 5 per cento per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni); 5,5 per cento per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni) a decorrere dal 1° gennaio 2023; 6 per cento per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia caso di due turni) a decorrere dall'1.1.2024.

Accordo di Rinnovo 15.3.2022 - Art 34 - Lavoro a turni

Chimici farmaceutici (piccola industria)

CONGEDI PARENTALI

- ☐ Dall'1.1.2024 per il periodo di congedo parentale di cui all'art. 32 D.Lgs. n.151/2001 lett. a) e b), l'indennità prevista nella misura del 30 % della retribuzione è integrata fino al 50% della retribuzione stessa per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco del periodo di assenza, esclusi i periodi in cui è prevista dalla legge un'indennità superiore al 30%. Il congedo di paternità obbligatorio di cui all'art. 27 bis del D.Lgs. n.151/2001, della durata di dieci giorni lavorativi, è incrementato, a far data dall'1.1.2024 di una giornata retribuita a carico azienda.

Accordo di Rinnovo 5.12.2023 - Art 46 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio

Chimici farmaceutici (piccola industria)

DIARIE

- ☐ Con decorrenza 1.1.2024 l'importo della diaria di cui alla lett. C) è fissato in euro 46,48 giornaliero per trasferte in Italia ed euro 77,47 giornaliero per trasferte all'estero.

Accordo di Rinnovo 5.12.2023 - Art 37 - Trasferta

Chimici farmaceutici (piccola industria)

MINIMI RETRIBUTIVI

- ☐ Nuovi minimi dal 1° gennaio 2024.

Accordo di Rinnovo 5.12.2023 - Tabelle retributive C.C.N.L. per i lavoratori della Piccola e Media Industria dei settori: Chimica, Concia e settori accorpati, Plastica e Gomma, Abrasivi, Ceramica, Vetro
 Chimici - Tabella Retributiva - Periodo da 01.01.2024
 Ceramica - Tabella Retributiva - Periodo da 01.01.2024
 Abrasivi - Tabella Retributiva - Periodo da 01.01.2024

Coibenti (industria)

COPERTURA ASSICURATIVA

- ☐ Con decorrenza 1.1.2024, il contributo a Fonchim a carico dell'azienda per l'assicurazione contro la premorienza e l'invalidità permanente è elevato di 0,05%, passando così da 0,20% a 0,25%.

Accordo di Rinnovo 29.5.2023 - Art 15 - Trattamento economico minimo e complessivo

Coibenti (industria)

MINIMI RETRIBUTIVI

- ☐ Nuovi minimi dal 1° gennaio 2024.

Accordo di Rinnovo 29.5.2023 - Art 15 - Trattamento economico minimo e complessivo
 Tabella Retributiva - Periodo da 01.01.2024

Consorzi ed enti di sviluppo industriale

MINIMI RETRIBUTIVI

- ☐ Nuovi importi dal 1° gennaio 2022, definiti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 05-08-2022. Gli arretrati potranno essere erogati, a discrezione del datore di lavoro, in un'unica soluzione o, in alternativa, in quattro rate mensili di pari importo di cui la prima il 30 settembre 2022 e l'ultima il 30 dicembre 2022.

CCNL 5.8.2022 - Art 65 - Retribuzione triennio 2022 - 2024

Credito

FONDO DI SOLIDARIETÀ

- ☐ Decorrono le novità del Fondo per l'occupazione.

Accordo di Rinnovo 23.11.2023 - Art 5 - Fondo per l'occupazione

Dirigenti agenzie marittime

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

- ☐ In relazione all'aggiornamento e formazione professionale per i dirigenti, politiche attive e outplacement (CFMT), per la pratica realizzazione di quanto disposto all'art. 22 bis, per le sole annualità 2024 e 2025, il contributo annuo è incrementato di euro 50,00, di cui euro 25,00 a carico del datore di lavoro e euro 25,00 a carico del Dirigente. Per effetto di tale incremento, con decorrenza 1.1.2024 e 1.1.2025, il contributo annuo sarà pari a euro 315,00 a carico del datore di lavoro e a euro 155,00 a carico del Dirigente. In via transitoria, tali contributi sono versati al Fondo di Previdenza Mario Negri con i criteri, le modalità ed i sistemi previsti per i versamenti dei contributi di pertinenza del Fondo stesso.

Accordo di Rinnovo 27.10.2023 - Art 3 - Servizi di Welfare per il dirigente ed i familiari (CFMT)

Dirigenti agenzie marittime

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- ☐ Per la previdenza complementare (Fondo Mario Negri - art. 28) il contributo integrativo, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale, a carico del datore di lavoro, è pari, a decorrere dall'1.1.2022, al 2,35% della retribuzione convenzionale annua e confluisce nel conto generale. Tale contributo è elevato al 2,39% a decorrere dall'1.1.2023, al 2,43% a decorrere dall'1.1.2024 e al 2,47% dall'1.1.2025.

Accordo di Rinnovo 27.10.2023 - Art 4 - Previdenza complementare (Fondo Mario Negri)

Dirigenti agenzie marittime

WELFARE

- ☐ A titolo sperimentale valido limitatamente al periodo di vigenza dell'Accordo di Rinnovo del 27-10-2023, con decorrenza 1.1.2024 e 1.1.2025, è prevista l'introduzione di un contributo welfare obbligatorio di importo pari a 1.500 euro annui, spendibile tramite la Piattaforma welfare CFMT nel perimetro dei servizi e delle coperture definite tempo per tempo dalle Parti. Il datore di lavoro può accreditare nella Piattaforma importi aggiuntivi, mediante sottoscrizione di un regolamento o accordo aziendale, purché di pari misura e a favore di tutti i dirigenti impiegati - o categorie degli stessi.

Accordo di Rinnovo 27.10.2023 - Art 3 - Servizi di Welfare per il dirigente ed i familiari (CFMT)

Dirigenti aziende alberghiere

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- ☐ In relazione alla Previdenza complementare (Fondo Mario Negri) il contributo integrativo, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale, a carico del datore di lavoro, è pari, a decorrere dall'1.1.2022, al 2,35% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8 e confluisce nel conto generale. Tale contributo è elevato al 2,39% a decorrere dall'1.1.2023, al 2,43% a decorrere dall'1.1.2024 e al 2,47% dall'1.1.2025.

Accordo di Rinnovo 28.11.2023 - Art 3 - Previdenza complementare (Fondo "Mario Negri")

Dirigenti aziende alberghiere

WELFARE

- ☐ Aggiornamento e formazione professionale per dirigenti, politiche attive e outplacement (CFMT) Per la pratica realizzazione di quanto disposto all'art. 21 bis, per le sole annualità 2024 e 2025, il contributo annuo è incrementato di euro 50,00, di cui euro 25,00 a carico del datore di lavoro ed euro 25,00 a carico del Dirigente. Per effetto di tale incremento, per il 2024 e il 2025, il contributo annuo sarà pari a euro 315,00 a carico del datore di lavoro e a euro 155,00 a carico del Dirigente. Servizi di welfare per il dirigente ed i familiari (CFMT) A titolo sperimentale valido limitatamente al periodo di vigenza del presente Accordo, con decorrenza 1.1.2024 e 1.1.2025, per i dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente Contratto è prevista l'introduzione di un contributo welfare obbligatorio di importo pari a euro 1.000,00 annui, spendibile tramite la piattaforma welfare CFMT nel perimetro dei servizi e delle coperture definite tempo per tempo dalle Parti. Il datore di lavoro potrà altresì accreditare nella piattaforma importi aggiuntivi, mediante sottoscrizione di un regolamento o accordo aziendale, purché di pari misura e a favore di tutti i dirigenti impiegati - o categorie degli stessi.

Accordo di Rinnovo 28.11.2023 - Art 2 - Servizi di welfare per il dirigente ed i familiari (CFMT)

Dirigenti casse rurali ed artigiane

COPERTURA ASSICURATIVA

- ☐ A decorrere dall'1.1.2024, la contribuzione a Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo, [e sono parificati a quelli di tempo in tempo in vigore per il personale inquadrato nei Quadri Direttivi e nelle Aree professionali.

Accordo di Rinnovo 30.11.2023 - Art 24 - Tutela sanitaria

Dirigenti casse rurali ed artigiane

COPERTURA ASSICURATIVA

- ☐ Il dirigente deve essere assicurato contro i rischi di morte ed invalidità permanente per infortuni, seppure derivanti da rapine, verificatisi sia in attività di lavoro sia in altra attività, nell'arco dell'intera giornata, secondo le condizioni ordinarie generali di polizza. I capitali da assicurare sono: per rischio di morte euro 168.150,00 dall'1.1.2024; per rischio di invalidità permanente 224.200,00 dall'1.1.2024. La spesa va integralmente a carico dell'Azienda.

Accordo di Rinnovo 30.11.2023 - Art 23 - Assicurazioni private

Dirigenti casse rurali ed artigiane

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

- ☐ Oltre alla formazione specialistica, a decorrere dall'1.1.2024, con cadenza biennale, i dirigenti sono destinatari di un pacchetto formativo tecnico identitario pari a 20 ore (nel biennio) su materie definite nel rinnovo. Per i dirigenti assunti dall'esterno della Categoria, il pacchetto formativo di cui ai commi che precedono sarà, per il primo anno dall'assunzione, pari a 20 ore da svolgersi interamente entro detto primo anno.

Accordo di Rinnovo 30.11.2023 - Art 5 - Formazione e aggiornamento professionale

Dirigenti casse rurali ed artigiane

MINIMI RETRIBUTIVI

- ☐ Nuovi minimi dal 1° gennaio 2024.

Accordo di Rinnovo 30.11.2023 - Art 7 - Struttura della retribuzione
Accordo di Rinnovo 30.11.2023 - All - Tabella trattamento economico

Dirigenti casse rurali ed artigiane

MISSIONI

- ☐ Decorrono dal 1.1.2024 le modifiche all'articolo 40, che disciplina le missioni.

Accordo di Rinnovo 30.11.2023 - Art 20 - Missioni

Dirigenti casse rurali ed artigiane

REPERIBILITÀ

- ☐ A decorrere dall'1.1.2024 il trattamento di reperibilità cessa di essere corrisposto.

Accordo di Rinnovo 30.11.2023 - Art 11 - Trattamento di reperibilità

Dirigenti catene alberghiere

COPERTURA ASSICURATIVA

- ☐ Le Parti convengono di estendere ai Dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente Contratto, con decorrenza 1.1.2024, la copertura assicurativa Garanzia Infortuni inclusa nella Convenzione Pastore. Il relativo premio è fissato nella misura di euro 410,00 annui per assicurato. Pertanto, il contributo dovuto dalle aziende all'Associazione Antonio Pastore per ciascun Dirigente ordinario sarà, a regime, pari ad euro 4.706,45 annui, il contributo da parte del Dirigente è pari ad euro 464,81 sempre in ragione d'anno. Per quanto riguarda il 2024, per le aziende che abbiano già rinnovato, nel corso del 2023, le polizze assicurative stipulate in applicazione di quanto previsto dall'art. 21, comma 6, del C.C.N.L., ovvero che non abbiano potuto darne disdetta, sarà possibile posticipare la decorrenza dell'aumento contributivo di cui al comma 2 al giorno successivo alla scadenza annuale delle coperture assicurative. Conseguentemente, nei casi di cui al precedente periodo, il contributo a carico azienda dovuto all'Associazione Antonio Pastore continuerà ad essere di euro 4.296,45 e alla scadenza delle polizze assicurative l'azienda provvederà al versamento del premio di cui al primo periodo del comma 2, nelle modalità indicate dall'Associazione, attivando la copertura assicurativa Garanzia Infortuni. Resta fermo che il premio assicurativo, nel caso di attivazione della polizza nel corso del 2024, andrà ricalcolato pro-quota. In ogni caso tutti Dirigenti Vanno obbligatoriamente assicurati dalla Garanzia Infortuni Pastore entro l'1.1.2025.

Accordo di Rinnovo 12.9.2023 - Art 5 - Associazione Antonio Pastore - Garanzia Infortuni

Dirigenti catene alberghiere

FONDO DI PREVIDENZA

- ☐ Aggiornamento e formazione professionale per i Dirigenti - Per la pratica realizzazione di quanto disposto all'art. 25 bis, per le sole annualità 2024 e 2025, il contributo annuo è incrementato di euro 50,00, di cui euro 25,00 a carico del datore di lavoro e euro 25,00 a carico del Dirigente. Per effetto di tale incremento, per il 2024 e il 2025, il contributo annuo sarà pari a euro 315,00 a carico del datore di lavoro e a euro 155,00 a carico del Dirigente. Servizi di Welfare per il Dirigente ed ifamiliari (Cfmt) - A titolo sperimentale valido limitatamente al periodo di vigenza dell'Accordo di Rinnovo del 12-09-2023, è prevista l'introduzione di un contributo welfare obbligatorio di importo pari a 1.000,00 (mille/00) euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, spendibile tramite la Piattaforma welfare Cfmt nel perimetro dei servizi e delle coperture definite tempo per tempo dalle Parti. Il datore di lavoro potrà altresì accreditare nella Piattaforma importi aggiuntivi, mediante sottoscrizione di un regolamento o accordo aziendale, purché di pari misura e a favore di tutti i Dirigenti impiegati - o categorie degli stessi.

Accordo di Rinnovo 12.9.2023 - Art 3 - Previdenza complementare (Fondo Mario Negri)

Dirigenti catene alberghiere

WELFARE

- ☐ Aggiornamento e formazione professionale per i Dirigenti - Per la pratica realizzazione di quanto disposto all'art. 25 bis, per le sole annualità 2024 e 2025, il contributo annuo è incrementato di euro 50,00, di cui euro 25,00 a carico del datore di lavoro e euro 25,00 a carico del Dirigente. Per effetto di tale incremento, per il 2024 e il 2025, il contributo annuo sarà pari a euro 315,00 a carico del datore di lavoro e a euro 155,00 a carico del Dirigente. Servizi di Welfare per il Dirigente ed ifamiliari (Cfmt) - A titolo sperimentale valido limitatamente al periodo di vigenza dell'Accordo di Rinnovo del 12-09-2023, è prevista l'introduzione di un contributo welfare obbligatorio di importo pari a 1.000,00 (mille/00) euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, spendibile tramite la Piattaforma welfare Cfmt nel perimetro dei servizi e delle coperture definite tempo per tempo dalle Parti. Il datore di lavoro potrà altresì accreditare nella Piattaforma importi aggiuntivi, mediante sottoscrizione di un regolamento o accordo aziendale, purché di pari misura e a favore di tutti i Dirigenti impiegati - o categorie degli stessi.

Accordo di Rinnovo 12.9.2023 - Art 2 - Servizi di Welfare per il Dirigente ed i familiari (Cfmt)

Dirigenti commercio

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

- ☐ In relazione all'aggiornamento e formazione professionale per i Dirigenti, politiche attive e outplacement (CFMT) , per la pratica realizzazione di quanto disposto all'art. 21 bis, per le sole annualità 2024 e 2025, il contributo annuo è incrementato di euro 50,00, di cui euro 25,00 a carico del datore di lavoro e euro 25,00 a carico del Dirigente. Per effetto di tale incremento, con decorrenza 1.1.2024 e 1.1.2025, il contributo annuo sarà pari a euro 315,00 a carico del datore di lavoro e a euro 155,00 a carico del Dirigente.

Accordo di Rinnovo 12.4.2023 - Art 3 - Servizi di Welfare per il dirigente ed i familiari (C.F.M.T.)

Dirigenti commercio

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- ☐ Per la Previdenza complementare (Fondo Mario Negri) i l contributo integrativo, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale, a carico del datore di lavoro, è pari, a decorrere dall'1.1.2023, al 2,39% della retribuzione convenzionale annua e confluisce nel conto generale. Tale contributo è elevato al 2,43% a decorrere dall'1.1.2024, al 2,47% dall'1.1.2025.

Accordo di Rinnovo 12.4.2023 - Art 4 - Previdenza complementare (Fondo Mario Negri)

Dirigenti commercio

RETRIBUZIONE

- ☐ A titolo sperimentale valido limitatamente al periodo di vigenza del presente accordo (ossia fino al 31 dicembre 2025), con decorrenza 1.1.2024 e 1.1.2025, per i dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è prevista l'introduzione di un contributo welfare obbligatorio di importo pari a euro 1.000,00 annui, spendibile tramite la Piattaforma welfare CFMT nel perimetro dei servizi e delle coperture definite tempo per tempo dalle Parti. Il datore di lavoro potrà altresì accreditare nella Piattaforma importi aggiuntivi, mediante sottoscrizione di un regolamento o accordo aziendale, purché di pari misura e a favore di tutti i dirigenti impiegati - o categorie degli stessi.

Accordo di Rinnovo 12.4.2023 - Art 3 - Servizi di Welfare per il dirigente ed i familiari (C.F.M.T.)

Dirigenti Enti previdenziali privatizzati

MINIMI RETRIBUTIVI

- ☐ Nuovi importi dal 1° gennaio 2024.

Accordo di Rinnovo 24.1.2023 - Tabella retribuzioni allegata

Dirigenti imprese autotrasporto

FONDO DI PREVIDENZA

- ☐ Il contributo integrativo al Fondo Mario Negri , comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale, a carico del datore di lavoro, è pari a decorrere dall'1.1.2023 al 2,39% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8 e confluisce nel conto generale. Tale contributo è elevato al 2,43% a decorrere dall'1.1.2024, al 2,47% dall'1.1.2025.

Accordo di Rinnovo 18.5.2023 - Art 5 - Previdenza complementare (Fondo Mario Negri)

Dirigenti imprese autotrasporto

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

- ☐ Per la pratica realizzazione di quanto disposto all'art. 22 bis (Servizi di Welfare per il dirigente ed i familiari Cfmt) , per le sole annualità 2024 e 2025, il contributo annuo è incrementato di euro 50,00, di cui euro 25,00 a carico del datore di lavoro e euro 25,00 a carico del Dirigente. Per effetto di tale incremento, con decorrenza 1.1.2024 e 1.1.2025, il contributo annuo è pari a euro 315,00 a carico del datore di lavoro e a euro 155,00 a carico del Dirigente. In via transitoria, tali contributi sono versati al Fondo di Previdenza "Mario Negri" con i criteri, le modalità ed i sistemi previsti per i versamenti dei contributi di pertinenza del Fondo stesso. A titolo sperimentale valido limitatamente al periodo di vigenza dell' Accordo di Rinnovo del 18-05-202 , con decorrenza 1.1.2024 e 1.1.2025, per i dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è prevista l'introduzione di un contributo welfare obbligatorio di importo pari a 1.300,00 (milletrecento/00) Euro annui, spendibile tramite la Piattaforma welfare Cfmt nel perimetro dei servizi e delle coperture definite tempo per tempo dalle Parti. Il datore di lavoro può altresì accreditare nella Piattaforma importi aggiuntivi, mediante sottoscrizione di un regolamento o accordo aziendale, purché di pari misura e a favore di tutti i dirigenti impiegati - o categorie degli stessi. Il valore minimo contrattuale va corrisposto in aggiunta ad eventuali sistemi di flexible benefits riconosciuti dal datore di lavoro.

Accordo di Rinnovo 18.5.2023 - Art 4 - Servizi di Welfare per il dirigente ed i familiari (Cfmt)

Dirigenti magazzini generali

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

- ☐ Per la pratica realizzazione di quanto disposto all'art. 22-bis, per le sole annualità 2024 e 2025, il contributo annuo è incrementato di Euro 50,00, di cui Euro 25,00 a carico del datore di lavoro e Euro 25,00 a carico del Dirigente. Per effetto di tale incremento, con decorrenza 1.1.2024 e 1.1.2025, il contributo annuo sarà pari a Euro 315,00 a carico del datore di lavoro e a Euro 155,00 a carico del Dirigente. In via transitoria, tali contributi saranno versati al Fondo di Previdenza Mario Negri con i criteri, le modalità ed i sistemi previsti per i versamenti dei contributi di pertinenza del Fondo stesso.

Accordo di Rinnovo 31.5.2023 - Art 4 - Servizi di Welfare per il dirigente ed i familiari (C.F.M.T.)

Dirigenti magazzini generali

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- ☐ Per Fondo Mario Negri i l contributo integrativo, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale, a carico del datore di lavoro, a decorrere dall'1.1.2022 è fissato nella misura del 2,35% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8 e confluisce nel conto generale (2). Tale contributo è elevato al 2,39%, a decorrere dall'1.1.2023, al 2,43%, a decorrere dall'1.1.2024 e al 2,47% a decorrere dall'1.1.2025. Accordi aziendali stipulati, a decorrere dall'1.7.2004, tra dirigenti e datori di lavoro, potranno destinare alla previdenza integrativa contributi addizionali alla contribuzione integrativa ed ordinaria, sulla base di criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione del Fondo Mario Negri.

Accordo di Rinnovo 31.5.2023 - Art 5 - Previdenza complementare (Fondo Mario Negri)

Dirigenti magazzini generali

WELFARE

- ☐ A titolo sperimentale valido limitatamente al periodo di vigenza del L'Accordo di Rinnovo del 31-05-2023 , con decorrenza 1.1.2024 e 1.1.2025, per i dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è prevista l'introduzione di un contributo welfare obbligatorio di importo pari a 1.500,00 (millecinquecento/00) euro annui, spendibile tramite la Piattaforma welfare CFMT nel perimetro dei servizi e delle coperture definite tempo per tempo dalle Parti. Il datore di lavoro può accreditare nella Piattaforma importi aggiuntivi, mediante sottoscrizione di un regolamento o accordo aziendale, purché di pari misura e a favore di tutti i dirigenti impiegati - o categorie degli stessi. Tale valore minimo contrattuale va corrisposto in aggiunta ad eventuali sistemi di flexible benefits riconosciuti dal datore di lavoro.

Accordo di Rinnovo 31.5.2023 - Art 4 - Servizi di Welfare per il dirigente ed i familiari (C.F.M.T.)

Doppiatori

MINIMI RETRIBUTIVI

- ☐ Nuovi minimi dal 1° gennaio 2024.

Accordo di Rinnovo 31.7.2023 - Modifiche ed integrazioni
CCNL 6.12.2023 - Tabella A. Direttori del doppiaggio
CCNL 6.12.2023 - Tabella B. Assistenti al doppiaggio
CCNL 6.12.2023 - Tabella C. Attori doppiatori
CCNL 6.12.2023 - Tabella D. Adattatori dialoghisti
CCNL 6.12.2023 - Accordo Commissione Paritetica di Garanzia

Edili (artigianato)

CASSA EDILE

- ☐ È istituito, al livello territoriale, presso la Cassa Edile/Edilcassa locale, il Fondo territoriale per la qualificazione del settore - Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori, alimentato da un'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile, ai sensi di quanto sottoscritto nei predetti contratti collettivi nazionali fra le rispettive parti datoriali e le OO.SS. Il Fondo entra in vigore l'1.10.2023, con erogazione delle relative prestazioni a decorrere dall'1.1.2024.

Accordo 21.9.2023 - Art 1 - Costituzione

Edili (cooperative)

CASSA EDILE

- ☐ È istituito, al livello territoriale, presso la Cassa Edile/Edilcassa locale, il Fondo territoriale per la qualificazione del settore - Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori, alimentato da un'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile, ai sensi di quanto sottoscritto nei predetti contratti collettivi nazionali fra le rispettive parti datoriali e le OO.SS. Il Fondo entra in vigore l'1.10.2023, con erogazione delle relative prestazioni a decorrere dall'1.1.2024.

Accordo 21.9.2023 - Art 2 - Caratteristiche delle prestazioni

Edili (industria)

CASSA EDILE

- ☐ È istituito, al livello territoriale, presso la Cassa Edile/Edilcassa locale, il Fondo territoriale per la qualificazione del settore - Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori, alimentato da un'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile, ai sensi di quanto sottoscritto nei predetti contratti collettivi nazionali fra le rispettive parti datoriali e le OO.SS. Il Fondo entra in vigore l'1.10.2023, con erogazione delle relative prestazioni a decorrere dall'1.1.2024.

Accordo 21.9.2023 - Art 1 - Costituzione

Enti previdenziali privatizzati

MINIMI RETRIBUTIVI

- ☐ Nuovi importi dal 1° gennaio 2024.

Accordo di Rinnovo 22.2.2023 - Tabellari C.C.N.L. personale non dirigente anni 2022-2024
Tabella Retributiva - Periodo da 01.01.2024

Esattorie e tesorerie

MINIMI RETRIBUTIVI

- ☐ Nuovi importi per le voci stipendio, scatti di anzianità.

Accordo di Rinnovo 15.7.2022 - All 1 - Tabelle Economiche - ex Allegato 2 del C.C.N.L. 2018

Fotolaboratori c/terzi

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

- ☐ Assofotolaboratori ha informato le OO.SS. che ne prendono positivamente atto, di aderire al Fondo di previdenza integrativa Salute Sempre, e si impegna ad esperire, insieme alle Organizzazioni Sindacali, le verifiche e gli adempimenti formali necessari al riguardo. Saranno iscritti al Fondo automaticamente tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza 1.1.2024, con decorrenza della copertura a partire dall'1.4.2024.

CCNL 31.5.2023 - Art 48 - Previdenza complementare e Fondo di assistenza sanitaria integrativa

Gas e acqua

RETRIBUZIONE

- ☐ Per quanto concerne l'ammontare retributivo annuale di produttività (ARAP), il ccnl individua una quota di retribuzione destinata ad incrementare i premi di risultato a livello aziendale secondo criteri e modalità da definire con la contrattazione aziendale nel rispetto dei criteri di efficienza stabiliti dall'Autorità di regolazione. Nell'Accordo sono individuati degli importi da utilizzare unicamente per i periodi di competenza indicati, secondo i criteri da definire in sede di contrattazione aziendale (indicatori di redditività, efficienza e qualità individuati nelle linee guida che saranno concordate tra le parti entro il mese di novembre). L'importo previsto è pari ad euro 17,00 per 14 mensilità all'anno, ossia 238 euro per gli anni 2023-2024.

CCNL 30.9.2022 - All - 1. Rinnovo C.C.N.L. Gas e Acqua 7.11.2019 - Ipotesi di accordo 30.9.2022

Giocattoli, modellismo (industria)

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA

- ☐ L'Elemento di Garanzia Retributiva è pari a 230,00 euro lordi annui per gli anni 2021 e 2022 e di 250,00 euro lordi annui per l'anno 2023, uguale per tutti i lavoratori. Va erogato, al più tardi, con la retribuzione del mese di gennaio 2022, gennaio 2023 e gennaio 2024 ai lavoratori in forza l'1 gennaio di ogni anno ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell'anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell'E.G.R. di quanto individualmente erogato

Accordo di Rinnovo 30.6.2021 - Art 6 - Elemento di Garanzia Retributiva

Gomma, plastica (industria)

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

- ☐ Decorrono i nuovi minimi dal 1° gennaio 2023 i minimi definiti con Accordo di Rinnovo del 26.01.2023.

Accordo di Rinnovo 26.1.2023 - Art 17 - Trattamento economico

Gomma, plastica (industria)

MINIMI RETRIBUTIVI

- ☐ Nuovi minimi dal 1° gennaio 2024.

Accordo di Rinnovo 26.1.2023 - Art 17 - Trattamento economico
Tabella Retributiva - Periodo da 01.01.2024

Gomma, plastica (industria)

TURNI

- ☐ Nelle situazioni di organizzazione dell'attività lavorativa continuativamente programmata per 17 o più turni settimanali, il normale orario annuo dei lavoratori turnisti interessati è pari al numero di giornate lavorative, di 8 ore ciascuna, definite dall' Accordo di Rinnovo del 26.01.2023.

Accordo di Rinnovo 26.1.2023 - Art 8 - Orario di lavoro

Gomma, plastica (piccola industria)

CONGEDI PARENTALI

- ☐ Dall'1.1.2024 per il periodo di congedo parentale di cui all'art. 32 D.Lgs. n.151/2001 lett. a) e b), l'indennità prevista nella misura del 30 % della retribuzione è integrata fino al 50% della retribuzione stessa per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco del periodo di assenza, esclusi i periodi in cui è prevista dalla legge un'indennità superiore al 30%. Il congedo di paternità obbligatorio di cui all'art. 27 bis del D.Lgs. n.151/2001, della durata di dieci giorni lavorativi, è incrementato, a far data dall'1.1.2024 di una giornata retribuita a carico azienda.

Accordo di Rinnovo 5.12.2023 - Art 46 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio

Gomma, plastica (piccola industria)

DIARIE

- ☐ Con decorrenza 1.1.2024 l'importo della diaria di cui alla lett. C) è fissato in euro 46,48 giornaliero per trasferte in Italia ed euro 77,47 giornaliero per trasferte all'estero.

Accordo di Rinnovo 5.12.2023 - Art 37 - Trasferta

Gomma, plastica (piccola industria)

MINIMI RETRIBUTIVI

- ☐ Nuovi minimi dal 1° gennaio 2024.

Accordo di Rinnovo 5.12.2023 - Tabelle retributive C.C.N.L. per i lavoratori della Piccola e Media Industria dei settori: Chimica, Concia e settori accorpati, Plastica e Gomma, Abrasivi, Ceramica, Vetro
Tabella Retributiva - Periodo da 01.01.2024

Grafici, editoriali (industria) **NOVITÀ**

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

L'adempimento contrattuale

- ☐ Dal 1° gennaio 2024 aumenta il contributo dovuto al Fondo Byblos. Il contributo a carico del datore di lavoro pari all'1,20% (1,40% dall'1.1.2024) della retribuzione contrattuale annua.

Accordo di Rinnovo 19.12.2023 - Byblos: aumento della contribuzione a carico aziende

Grafici, editoriali (industria) **NOVITÀ**

UNA TANTUM

L'adempimento contrattuale

- ☐ Ai lavoratori in forza alla data del 19.12.2023 verrà corrisposto l'importo lordo una tantum di € 200,00, commisurato al periodo di servizio prestato dall'ultima scadenza (31.12.2022), con riduzione proporzionale esclusivamente in caso di aspettativa, assenza facoltativa, CIG/FIS e cassa in deroga a zero ore. L'una tantum, comprensiva dei riflessi sugli istituti contrattuali diretti e indiretti, non è utile ai fini del computo del TFR e verrà così corrisposta: € 100,00 lorde con la retribuzione del mese di gennaio 2024; € 100,00 lorde con la retribuzione del mese di gennaio 2025.

Accordo di Rinnovo 19.12.2023 - Una Tantum

Istituti per il sostentamento del clero

MINIMI RETRIBUTIVI

- ☐ Nuovi importi dal 1° gennaio 2024.

CCNL 10.1.2022 - Tabella A. Retribuzione Base
Tabella Retributiva - Periodo da 01.01.2024

Istituzioni socio-assistenziali - Anaste/Confasal

UNA TANTUM

- ☐ A copertura del periodo dall'1.1.2020 alla data di sottoscrizione del C.C.N.L. (27.12.2022) è corrisposto a ciascun dipendente un importo a titolo di una tantum pari ad Euro 300, da corrispondersi in 15 tranches mensili di pari importo, decorrenti dalla data di sottoscrizione del C.C.N.L.

CCNL 27.12.2022 - Art 71 - Indennità di vacanza contrattuale
Accordo 28.4.2023 - Art 71 - Indennità di vacanza contrattuale

Lampade e cinescopi (industria)

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

- ☐ A decorrere dall'1.1.2024 i sono iscritti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato e i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno. Per i suddetti lavoratori è prevista a decorrere dall'1.1.2024, una contribuzione al fondo esclusivamente a carico dell'azienda pari a 14 euro mensili. Sempre a decorrere dall'1.1.2024, i lavoratori potranno integrare il piano sanitario del fondo mediante contribuzione a proprio carico per accedere a prestazioni aggiuntive che saranno definite. Nelle aziende in cui operino alla data di sottoscrizione del presente accordo (10.02.2023), forme di assistenza sanitaria integrativa a livello aziendale, sono mantenute le situazioni in atto e le parti a livello aziendale definiranno, entro il 31.12.2023, come erogare il contributo di cui al precedente punto 3, da destinarsi esclusivamente a forme di assistenza sanitaria integrativa. In tale sede potranno essere definite le modalità per l'eventuale confluenza nel fondo condiviso.

Accordo di Rinnovo 10.2.2023 - Assistenza Sanitaria Integrativa

Lampade e cinescopi (industria)

MINIMI RETRIBUTIVI

- ☐ Nuovi importi dal 1° gennaio 2024. Le decorrenze degli incrementi è fissata all'1.4.2024 per le Aziende della produzione di vetro piano, della produzione di lana e filati di vetro, per le Aziende delle seconde lavorazioni del vetro piano, per le Aziende del vetro artistico e tradizionale.

Accordo di Rinnovo 10.2.2023 - Trattamento economico
Tabella Retributiva - Periodo da 01.01.2024

Lapidei (industria)

MINIMI RETRIBUTIVI

- ☐ Nuovi importi dal 1° gennaio 2024.

Accordo di Rinnovo 24.11.2022 - Minimi tabellari, Fondo Arco, Elemento di garanzia retributiva, Decorrenza e durata
Tabella Retributiva - Periodo da 01.01.2024

Lavanderie e tintorie (Assosistema)

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

- ☐ Per il finanziamento del Fondo Sanitario Integrativo le parti concordano un importo massimo di 8 euro lordi mensili a carico del datore di lavoro e per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato. A partire da gennaio 2024 l'importo di cui al comma precedente è aumentato di 2 euro, a partire da gennaio 2025 l'importo del fondo è aumentato di ulteriori 2 euro per una cifra complessiva finale di 12 euro.

Accordo di Rinnovo 28.3.2023 - Art 92 - Fondo Sanitario Integrativo

Legno e arredamento (industria)

MINIMI RETRIBUTIVI

- ☐ Entro il mese di gennaio 2024 e di gennaio 2025, le Parti si incontreranno e definiranno gli incrementi dei minimi contrattuali a valere dall'1 gennaio a copertura rispettivamente degli anni 2023 e 2024, sulla base del dato Ipca generale dell'anno precedente come pubblicato dall'Istat.

Accordo di Rinnovo 20.6.2023 - Trattamento economico

Legno e arredamento (piccola industria) - Confapi

CONTRIBUTI CONTRATTUALI

- ☐ Le aziende comunicano mediante affissione nell'ultima settimana di gennaio 2024 ai lavoratori non iscritti alle OO.SS. stipulanti, che i sindacati medesimi richiedono una quota per il servizio sindacale contrattuale pari ad euro 35,00 da trattenere sulla retribuzione del mese di aprile 2024. I lavoratori che non intendano versare la quota di cui sopra devono darne avviso per iscritto agli uffici dell'azienda entro il 28.2.2024.

Accordo di Rinnovo 15.11.2023 - Incremento dei minimi retributivi

Nettezza urbana (aziende municipalizzate)

FONDO DI PREVIDENZA

- ☐ Le imprese che applicano il C.C.N.L. Assoambiente 6.12.2016 come rinnovato con l'Accordo 17.5.2022, a far data dall'1.1.2024 versano alla Fondazione Rubes Triva un importo pari ad euro 1,00 al mese, che aumenta a euro 2,00 dall'1.1.2025, per quattordici mensilità, per ogni dipendente assunto con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, in forza in ciascuna azienda all'1 gennaio di ogni anno. A tal fine le associazioni datoriali forniranno alla Fondazione Rubes Triva i dati relativi al numero dei dipendenti. Il versamento dell'importo suindicato alla Fondazione deve essere effettuato entro il 31 maggio dell'anno di riferimento.

Accordo di Rinnovo 18.5.2022 - 1. Parte Economica

Nettezza urbana (aziende municipalizzate)

RETRIBUZIONE

- ☐ In relazione all'impegno assunto nel seguente punto 4) di pervenire entro il 31.10.2022 alla definizione di una regolamentazione specifica per l'area impianti, le Parti dispongono un importo aggiuntivo in cifra di 3,00 euro, con decorrenza comunque non posteriore all'1.1.2024, da destinare alla definizione di indennità e/o altri importi variabili connessi alla suddetta regolamentazione.

Accordo di Rinnovo 18.5.2022 - 1. Parte Economica

Nettezza urbana (aziende private)

CONTRIBUTI CONTRATTUALI

- ☐ Le imprese che applicano il C.C.N.L. Assoambiente 6.12.2016 come rinnovato con l'Accordo 17.5.2022, a far data dall'1.1.2024 versano alla Fondazione Rubes Triva un importo pari ad euro 1,00 al mese, che aumenta a euro 2,00 dall'1.1.2025, per quattordici mensilità, per ogni dipendente assunto con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, in forza in ciascuna azienda all'1 gennaio di ogni anno. A tal fine le associazioni datoriali forniranno alla Fondazione Rubes Triva i dati relativi al numero dei dipendenti. Il versamento dell'importo suindicato alla Fondazione deve essere effettuato entro il 31 maggio dell'anno di riferimento.

Accordo di Rinnovo 18.5.2022 - Art - Fondazione Rubes Triva - Nuovo

Nettezza urbana (aziende private)

FONDO DI PREVIDENZA

- ☐ Le imprese che applicano il C.C.N.L. Assoambiente 6.12.2016 come rinnovato con l'Accordo 17.5.2022, a far data dall'1.1.2024 versano alla Fondazione Rubes Triva un importo pari ad euro 1,00 al mese, che aumenta a euro 2,00 dall'1.1.2025, per quattordici mensilità, per ogni dipendente assunto con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, in forza in ciascuna azienda all'1 gennaio di ogni anno. A tal fine le associazioni datoriali forniranno alla Fondazione Rubes Triva i dati relativi al numero dei dipendenti. Il versamento dell'importo suindicato alla Fondazione deve essere effettuato entro il 31 maggio dell'anno di riferimento.

Accordo di Rinnovo 18.5.2022 - 1. Parte Economica

Nettezza urbana (aziende private)

RETRIBUZIONE

- ☐ In relazione all'impegno assunto nel seguente punto 4) di pervenire entro il 31.10.2022 alla definizione di una regolamentazione specifica per l'area impianti, le Parti dispongono un importo aggiuntivo in cifra di 3,00 euro, con decorrenza comunque non posteriore all'1.1.2024, da destinare alla definizione di indennità e/o altri importi variabili connessi alla suddetta regolamentazione.

Accordo di Rinnovo 18.5.2022 - 1. Parte Economica

Occhiali (industria)

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

- ☐ Viene fissato in 15 euro il contributo mensile Fondo di assistenza sanitaria integrativa intersettoriale della Moda Sanimoda con decorrenza dall'1.1.2024, al fine di elevare il livello delle prestazioni di sanità integrativa con il passaggio al Piano Sanitario Premium. Con decorrenza dall'1.1.2024, tramite Sanimoda è attivata a beneficio di tutti i lavoratori del settore una assicurazione contro la non autosufficienza (cd. LTC). Tale assicurazione va finanziata con un contributo a carico delle aziende pari a 2,00 euro mensili per addetto, per 12 mensilità, che sarà corrisposto a Sanimoda unitamente e nei medesimi tempi e modalità del contributo sanitario di cui al presente articolo.

Accordo di Rinnovo 28.4.2023 - Art 48 - Assistenza Sanitaria Integrativa

Occhiali (industria)

ORARIO DI LAVORO

- ☐ Dall'1.1.2024 possono confluire nella Banca Ore individuale il 50% delle ore straordinarie successive alle prime 24 ore di cui al comma precedente. Per lavoratore con contratto a part-time potrà d all'1.1.2024, possono confluire nella Banca Ore individuale il 50% delle ore di lavoro supplementare successive alle prime 12 ore di cui al comma precedente. Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore deve dichiarare preventivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, per iscritto, la sua volontà di recupero. In tal caso, i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro l'anno successivo a quello di effettuazione della prestazione straordinaria. I riposi non fruiti entro il suddetto termine potranno essere monetizzati.

Accordo di Rinnovo 28.4.2023 - Art 39 - Banca delle Ore individuale

Ombrelli e ombrelloni (industria)

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

- ☐ Con lo scopo di migliorare le prestazioni a beneficio dei lavoratori del settore, con il passaggio al piano sanitario Premium, con decorrenza dall'1.1.2024 il contributo medesimo è elevato a 15 euro. Inoltre, con decorrenza dall'1.1.2024, tramite Sanimoda sarà attivata a beneficio di tutti i lavoratori del settore una assicurazione contro la non autosufficienza (cd. Ltc). Saranno iscritti a tale assicurazione i lavoratori, individuati ai sensi del presente articolo, in forza alla suddetta data. Tale assicurazione sarà finanziata con un contributo a carico delle aziende pari a 2,00 euro mensili per addetto, per 12 mensilità, che sarà corrisposto a Sanimoda unitamente e nei medesimi tempi e modalità del contributo sanitario di cui al presente articolo. Tale contributo avrà decorrenza dall'1.10.2023.

Accordo di Rinnovo 26.5.2023 - Art 106 - Assistenza sanitaria integrativa

Palestre e impianti sportivi (Conflavoro)

RETRIBUZIONE

- ☐ Le aziende a decorrere dall'1.1.2023, sono tenute, al primo gennaio di ogni anno, a mettere a disposizione dei lavoratori, che abbiano superato il periodo di prova, strumenti di welfare per un importo annuo pari ad euro 100,00 da utilizzare entro il 30 novembre dell'anno successivo. Tale importo va proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time ed in base ai mesi di anzianità di ogni lavoratore nel periodo intercorrente dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente. I lavoratori avranno la possibilità di destinare l'importo suddetto al Fondo di Previdenza Complementare Intersettoriale.

CCNL 10.9.2022 - Art 25 ter - Welfare aziendale

Pelli e cuoio (industria)

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

- ☐ Con lo scopo di migliorare le prestazioni a beneficio dei lavoratori del settore, con il passaggio al piano sanitario Premium, con decorrenza dall'1.1.2024 il contributo medesimo è elevato a 15 euro. Inoltre, con decorrenza dall'1.1.2024, tramite Sanimoda sarà attivata a beneficio di tutti i lavoratori del settore una assicurazione contro la non autosufficienza (cd. Ltc). Saranno iscritti a tale assicurazione i lavoratori, individuati ai sensi del presente articolo, in forza alla suddetta data. Tale assicurazione sarà finanziata con un contributo a carico delle aziende pari a 2,00 euro mensili per addetto, per 12 mensilità, che sarà corrisposto a Sanimoda unitamente e nei medesimi tempi e modalità del contributo sanitario di cui al presente articolo. Tale contributo avrà decorrenza dall'1.10.2023.

Accordo di Rinnovo 26.5.2023 - Art 106 - Assistenza sanitaria integrativa

Penne, matite e spazzole (industria)

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

- ☐ Con decorrenza dall'1.1.2024, al fine di elevare il livello delle prestazioni di sanità integrativa con il passaggio al Piano Sanitario Premium, il contributo mensile viene fissato in 15 euro.

Accordo di Rinnovo 3.5.2023 - Art 52 - Assistenza sanitaria integrativa

Penne, matite e spazzole (industria)

ORARIO DI LAVORO

- ☐ Ciascun lavoratore può far confluire in una banca individuale delle ore le prime 24 ore annue di lavoro straordinario che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese in cui tali prestazioni sono state effettuate. A decorrere dall'1.1.2024 la quota è elevata a 32 ore. Ciascun lavoratore con contratto a part-time potrà far confluire nella banca delle ore individuale le prime 12 ore annue di lavoro supplementare con le forme di recupero di cui sopra; a decorrere dall'1.1.2024 la quota è elevata a 16 ore.

Accordo di Rinnovo 3.5.2023 - Art 41 - Banca delle Ore individuale

Pompe funebri (aziende municipalizzate)

CONTRIBUTI CONTRATTUALI

- ☐ Le aziende a far data dall'1.1.2024 versano alla Fondazione Rubes Triva un importo di 2 euro al mese per 14 mensilità per ogni dipendente in forza al 1° gennaio di ogni anno, assunto con qualsiasi tipo di rapporto.

Accordo di Rinnovo 7.2.2023 - 3. Istituti di welfare

Pompe funebri (aziende municipalizzate)

COPERTURA ASSICURATIVA

- ☐ A decorrere dall'1.1.2024 le aziende attivano la copertura assicurativa del caso di premorienza e del caso di invalidità permanente, certificata dagli Enti competenti, che comporti cessazione del rapporto di lavoro, con modalità e condizioni da definirsi fra le parti entro il 2023; a tal fine le aziende impegnano un importo in cifra fissa pari a 5 euro pro-capite per 12 mensilità.

Accordo di Rinnovo 7.2.2023 - 3. Istituti di welfare

Pompe funebri (aziende municipalizzate)

INDENNITÀ DI CASSA O MANEGGIO DENARO, LAVORO DOMENICALE, TURNI

- ☐ Sono aggiornati i valori economici delle indennità di cui alle lett. a), f) e g) dell'art. 40 del C.C.N.L., con decorrenza 1.1.2024.

Accordo di Rinnovo 7.2.2023 - 5. Indennità varie

Pompe funebri (aziende municipalizzate)

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- ☐ A decorrere dall'1.1.2024 per ciascun dipendente iscritto al Fondo di previdenza complementare con versamento della relativa contribuzione, le aziende verseranno un ulteriore contributo aggiuntivo a carico dell'azienda stessa, stabilito in misura fissa, pari a 9 euro per 12 mensilità.

Accordo di Rinnovo 7.2.2023 - 3. Istituti di welfare

Recapiti (telegrammi, espressi)

UNA TANTUM

- ☐ Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori a tempo indeterminato in forza al 14-11-2023 (data di sottoscrizione del Accordo di Rinnovo) va corrisposto un importo forfetario una tantum pari a 500 euro. L'importo va erogato in tre soluzioni: la prima pari a 150 euro con la retribuzione del mese di gennaio 2024, la seconda pari a 150 euro con la retribuzione del mese di luglio 2024, la terza pari a 200 euro con la retribuzione del mese di settembre 2024. Agli apprendisti in forza al 14-11-2023 va erogato nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Accordo di Rinnovo 14.11.2023 - Aumenti retributivi e Una Tantum

Sacristi

MINIMI RETRIBUTIVI

- ☐ Nuovi importi dal 1° gennaio 2024.

CCNL 11.5.2023 - Art 4 - Retribuzione

CCNL 11.5.2023 - A. Riservata ai dipendenti di Santuari, Basiliche e Chiese con grandi afflussi di fedeli

Servizi (Anpit - Cisl)

MINIMI RETRIBUTIVI

- ☐ Nuovi importi dal 1° gennaio 2024.

Accordo di Rinnovo 26.4.2022 - Art 3 - Incrementi della P.B.N.C.M. del rinnovo nel C.C.N.L. Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi

CCNL 24.5.2022 - Art 261 - Base Nazionale Conglobata Mensile

CCNL 24.5.2022 - Art 264 - Trattamento Minimo Contrattuale: Tabelle Retributive

Studi dei revisori legali e tributaristi (Anpit - Cisl)

MINIMI RETRIBUTIVI

- ☐ Nuovi importi dal 1° gennaio 2024.

CCNL 21.5.2021 - Art 168 - Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile

Studi professionali e agenzie di assicurazioni (Anpit - Cisl)

MINIMI RETRIBUTIVI

- ☐ Nuovi importi dal 1° gennaio 2024.

Accordo di Rinnovo 17.1.2023 - Art 2 - Incrementi della P.B.N.C.M. del rinnovo nel C.C.N.L. "Studi Professionali e Agenzie di Assicurazioni"

Tabacco (lavorazione)

MINIMI RETRIBUTIVI

- ☐ Nuovi importi dal 1° gennaio 2024.

Accordo di Rinnovo 11.2.2021 - All - A. Minimi retributivi mensili

Tabella Retributiva - Periodo da 01.01.2024

Tessili (industria)

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA

- ☐ L'Elemento di Garanzia Retributiva, pari a 300 euro lordi per tutti i lavoratori, va erogato con la retribuzione dei mesi di gennaio di ogni anno ai lavoratori in forza il 1° gennaio di ogni anno ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell'anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell'E.G.R. di quanto individualmente erogato.

Accordo di Rinnovo 28.7.2021 - Art 12 - La Contrattazione aziendale

Turismo (Anpit-Cisal)

MINIMI RETRIBUTIVI

- ☐ Nuovi importi dal 1° gennaio 2024.

Accordo di Rinnovo 26.4.2022 - Art 3 - Incrementi della P.B.N.C.M. del rinnovo nel C.C.N.L. Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi

CCNL 24.5.2022 - Art 261 - Base Nazionale Conglobata Mensile

Vetro

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

- ☐ A decorrere dall'1.1.2024 i sono iscritti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato e i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno. Per i suddetti lavoratori è prevista a decorrere dall'1.1.2024, una contribuzione al fondo esclusivamente a carico dell'azienda pari a 14 euro mensili. Sempre a decorrere dall'1.1.2024, i lavoratori potranno integrare il piano sanitario del fondo mediante contribuzione a proprio carico per accedere a prestazioni aggiuntive che saranno definite. Nelle aziende in cui operino alla data di sottoscrizione del presente accordo (10.02.2023), forme di assistenza sanitaria integrativa a livello aziendale, sono mantenute le situazioni in atto e le parti a livello aziendale definiranno, entro il 31.12.2023, come erogare il contributo di cui al precedente punto 3, da destinarsi esclusivamente a forme di assistenza sanitaria integrativa. In tale sede potranno essere definite le modalità per l'eventuale confluenza nel fondo condiviso.

Accordo di Rinnovo 10.2.2023 - Assistenza Sanitaria Integrativa

Vetro

MINIMI RETRIBUTIVI

- ☐ Nuovi importi dal 1° gennaio 2024. La decorrenza degli incrementi è fissata all'1.4.2024 per le Aziende della produzione di vetro piano, della produzione di lana e filati di vetro, per le Aziende delle seconde lavorazioni del vetro piano, per le Aziende del vetro artistico e tradizionale.

Accordo di Rinnovo 10.2.2023 - Trattamento economico
Settori meccanizzati - Tabella Retributiva - Periodo da 01.01.2024**Vetro (piccola industria)**

CONGEDI PARENTALI

- ☐ Dall'1.1.2024 per il periodo di congedo parentale di cui all'art. 32 D.Lgs. n.151/2001 lett. a) e b), l'indennità prevista nella misura del 30 % della retribuzione è integrata fino al 50% della retribuzione stessa per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco del periodo di assenza, esclusi i periodi in cui è prevista dalla legge un'indennità superiore al 30%. Il congedo di paternità obbligatorio di cui all'art. 27 bis del D.Lgs. n.151/2001, della durata di dieci giorni lavorativi, è incrementato, a far data dall'1.1.2024 di una giornata retribuita a carico azienda.

Accordo di Rinnovo 5.12.2023 - Art 46 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio

Vetro (piccola industria)

DIARIE

- ☐ Con decorrenza 1.1.2024 l'importo della diaria di cui alla lett. C) è fissato in euro 46,48 giornaliero per trasferte in Italia ed euro 77,47 giornaliero per trasferte all'estero.

Accordo di Rinnovo 5.12.2023 - Art 37 - Trasferta

Vetro (piccola industria)

MINIMI RETRIBUTIVI

- ☐ Nuovi minimi dal 1° gennaio 2024.

Accordo di Rinnovo 5.12.2023 - Tabelle retributive C.C.N.L. per i lavoratori della Piccola e Media Industria dei settori: Chimica, Concia e settori accorpati, Plastica e Gomma, Abrasivi, Ceramica, Vetro
Settori a soffio - Tabella Retributiva - Periodo da 01.01.2024
Settori della trasformazione - Tabella Retributiva - Periodo da 01.01.2024
Settori meccanizzati - Tabella Retributiva - Periodo da 01.01.2024

LUN

15

Formazione professionale

RETRIBUZIONE

- ☐ Con Accordo Ponte del 27.02.2023, le Parti concordano di riconoscere l'importo di € 400,00 per l'anno 2023 a tutti i lavoratori a titolo di welfare aziendale e/o da versare sui fondi pensionistici. In mancanza di accordo aziendale sulle modalità e i tempi di erogazione, l'importo sarà erogato in due tranches: la prima, pari ad € 250,00, entro il 31.12.2023 e la seconda, pari ad € 150,00, entro il 15.01.2024.

Accordo 27.2.2023 - 3. Accordo Ponte 2023